

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE
Città Metropolitana di Bologna

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO DI LIZZANO IN BELVEDERE E QUERCIOLA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
presso la sede del Comune di Lizzano in Belvedere, Piazza Marconi 6,

TRA

il **COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE**, rappresentato da _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e degli Affari Generali (di seguito denominato **Comune**)

E

l'**ASSOCIAZIONE** _____ con sede in _____ – C.F. e Partita IVA: _____, rappresentata da _____ nato/a a _____ il _____, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione (di seguito denominata **Concessionario**)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Il Comune affida in concessione all'Associazione Sportiva _____ la gestione dei campi da calcio di Lizzano in Belvedere e Querciola e degli spogliatoi annessi identificati al Catasto Terreni del Comune di Lizzano in Belvedere come segue:

Campo da calcio di Lizzano in Belvedere: Foglio 41 – particella 227,

Campo da calcio di Querciola: Foglio 16 – particella 129.

ART. 2 DURATA

La durata della convenzione è di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di stipulazione del presente atto, con facoltà di rinnovo per ulteriori 5 (cinque) anni, previo apposito provvedimento della Giunta comunale.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 6 mesi, da comunicarsi al Comune a mezzo lettera raccomandata o PEC.

ART. 3 FINALITÀ

Gli impianti vengono concessi con la finalità di massima fruibilità da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali.

ART. 4 USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il Concessionario:

- non può utilizzare gli impianti sportivi se non per gli scopi per i quali la convenzione stessa è disposta;
- non può sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'uso dell'impianto oggetto della presente convenzione, senza apposita autorizzazione del Comune;
- non può apportare innovazioni od effettuare cambiamenti nello stato del terreno e degli impianti, salvo specifica autorizzazione del Comune.

ART. 5 IMPEGNI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà:

1. provvedere alla custodia e alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi ricevuti in concessione, all'apertura e alla chiusura degli stessi,
2. mantenere un perfetta pulizia degli spogliatoi e delle strutture,
3. provvedere con regolarità al taglio dell'erba sui terreni di gioco, alla irrigazione necessaria e alla relativa segnatura dei campi di gioco,
4. provvedere allo sfalcio di erba e sterpaglie nella parte esterna al terreno di gioco almeno un paio di volte l'anno, particolarmente nel periodo estivo,
5. garantire un'adeguata manutenzione degli impianti tecnici, mantenendoli funzionanti come ricevuti in consegna,
6. provvedere alla raccolta dei rifiuti,
7. riservare a favore del Comune la facoltà d'uso degli impianti per un massimo di tre manifestazioni di carattere straordinario annuali, in tal caso nulla è dovuto al concessionario ad esclusione delle spese di energia elettrica,
8. riservare l'utilizzo del campo sportivo di Querciola, se non impegnato, senza alcun onere salvo il rimborso delle spese di energia elettrica, a favore della Pro Loco di Querciola per manifestazioni sporadiche o sulla base di apposito programma annuale da presentarsi al concessionario e concordato con lo stesso,
9. adottare un apposito regolamento per la disciplina dell'utilizzo delle strutture sportive da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale,
10. provvedere ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari che operano sull'impianto, nonché per eventuali danni alle strutture;
11. volturare le utenze di elettricità e gas a proprio nome,
12. mettere a disposizione i campi da calcio di tutti coloro che ne facciano richiesta, dietro pagamento di tariffe, regolarmente contabilizzate, da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, favorendone l'uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva, adeguatamente contabilizzate,
13. valorizzare la potenzialità degli impianti attraverso la definizione di un rapporto equilibrato fra il normale uso sportivo, la loro utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali,
14. mettere a disposizione i campi in caso di intervento dell'elisoccorso in qualsiasi situazione,
15. rispettare tutti gli obblighi e le prescrizioni da parte delle autorità preposte alla prevenzione incendi e tutte le indicazioni impartite dal Comune,

16. dotarsi di presidi e materiale medico sanitario per il primo soccorso ed adeguarsi a tutte le norme sanitarie e di prevenzione in vigore,
17. provvedere al pagamento di tutti gli oneri e canoni dovuti,
18. rispettare tutte le norme, leggi e prescrizioni vigenti in materia.

E' fatta salva comunque la facoltà del Concessionario di impedire l'accesso ai campi quando particolari condizioni meteorologiche ne renderebbero l'utilizzo pregiudizievole per il buon mantenimento del manto di gioco.

ART. 6 USO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DI TERZI

Entrambe le parti concordano sul valore turistico degli impianti oggetto della presente concessione. Il Concessionario, nel regolamento di cui al punto precedente, dovrà stabilire le modalità di concessione in uso dei campi sportivi a squadre, associazioni e gruppi per ritiri, campi estivi o altre attività compatibili con gli impianti stessi, dietro il pagamento di tariffe. Le modalità di concessione dovranno comunque seguire criteri di massima imparzialità, dando la precedenza nell'assegnazione ai gruppi che soggiornano nelle strutture ricettive del Comune di Lizzano in Belvedere.

ART. 7 ENTRATE

Le tariffe applicate per l'utilizzo dell'impianto sportivo vengono definite nell'ottica di favorire e promuovere la pratica sportiva e comunicate al Comune per l'approvazione da parte della Giunta comunale.

Al concessionario compete l'introito delle predette tariffe, regolarmente contabilizzate.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Concessionario è tenuto a presentare al Comune un bilancio consuntivo relativo alla gestione dei campi dell'anno precedente.

ART. 8 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

E'fatto divieto al Concessionario di cedere o sub-cedere, in tutto o in parte, la gestione delle strutture sportive oggetto della presente concessione, senza il preventivo consenso del Comune, a pena di risoluzione della concessione e salva la rifusione dei danni.

ART. 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Restano a carico del Comune le opere di manutenzione straordinaria.

I lavori di manutenzione straordinaria verranno eseguiti dal Comune tempestivamente e compatibilmente con le risorse economiche disponibili. Di norma verranno eseguiti nei periodi di minor utilizzo dei campi, previa consultazione del Concessionario riguardo agli impegni dallo stesso già assunti. Nulla sarà dovuto al Concessionario per il mancato utilizzo durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria.

Il Concessionario acconsentirà al Comune il diritto di eseguire lavori di rinnovamento e ammodernamento del campo di Querciola nei tempi e nei modi che lo stesso Comune riterrà necessari, senza alcuna pretesa di indennizzo.

La realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria verrà comunicata dal Comune al Concessionario in forma scritta.

ART. 10 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune da parte sua si impegna a:

- ✓ fornire gratuitamente l'acqua per gli impianti, fino ad un massimo di 300 mc, sia per le docce che per l'irrigazione dei campi,
- ✓ provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.

ART. 11 STATO DI CONSERVAZIONE E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Si prevede un sopralluogo congiunto, di norma una volta all'anno e al termine della concessione, per verificare le condizioni degli impianti sportivi che dovranno essere riconsegnati nelle condizioni originarie, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso.

Eventuali migliorie, addizioni, opere realizzate dal Concessionario, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate in forma scritta dal Comune, diventeranno automaticamente di proprietà del Comune e non daranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto agli artt. 1592 e 1593 del cod. civ.

Il Comune è esonerato da qualsiasi onere per i debiti ed impegni contratti dal Concessionario nell'esercizio della sua attività.

Per eventuali danni e deterioramenti provocati da manifesta incuria o negligenza imputabili al Concessionario, sarà cura dello stesso provvedere direttamente agli interventi di ripristino necessari.

ART. 12 RESPONSABILITÀ E GARANZIE

Il Concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione degli impianti oggetto della presente convenzione, esonerando il Comune da eventuali pretese di terzi relative agli obblighi da lui assunti, ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso l'Amministrazione comunale ed i tecnici preposti da ogni responsabilità civile e/o penale.

Il Concessionario si obbliga a stipulare con primaria Compagnia e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente convenzione una adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni a persone e/o cose che potranno verificarsi nell'uso delle strutture e attrezzature durante il periodo della concessione:

- Responsabilità civile verso terzi (RCT) ,
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO).

L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come l'eventuale inesistenza delle polizze sopra indicate, non esonerano il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

Il Concessionario esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti con terzi e ai rapporti di lavoro dei dipendenti che il Concessionario eventualmente dovesse assumere.

ART. 13 CANONE CONCESSORIO

il canone annuale è fissato in € **500,00**. Tale somma dovrà essere versata al Comune entro il 31 ottobre di ciascun anno.

ART. 14 CONTROLLI

Il Comune potrà provvedere alla vigilanza ed al controllo della gestione degli impianti a mezzo dell'Ufficio competente, o di chi riterrà più opportuno.

Verificandosi deficienze o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali e ove il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi tempestivamente alle disposizioni ricevute, il Comune avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, quanto necessario per il regolare andamento della gestione, salvo che si tratti di inadempienze che comportino l'esercizio legittimo della facoltà di revoca della concessione.

ART. 15 REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune procederà alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- ✓ ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolate nemmeno in seguito alla formale diffida del Comune,
- ✓ arbitrario abbandono del servizio da parte del Concessionario,
- ✓ fallimento o scioglimento dell'associazione concessionaria,
- ✓ mancata osservanza da parte del Concessionario delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, nonché delle prescrizioni dell'Ufficio comunale competente.

ART.16 CONTROVERSIE

Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere in ordine alla presente convenzione. Qualora ciò non fosse possibile le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del Foro di Bologna.

ART.17 DISPOSIZIONI FINALI

Qualsiasi modifica o integrazione alla presente convenzione dovrà avvenire esclusivamente con atto sottoscritto da entrambe le parti.

Il Comune, ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla privacy "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (EU-RGPD)", informa che tratterà i dati relativi alla presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il Concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 sulla privacy suddetto.

Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione valgono le norme e le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto e le attività in essi esercitate.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune

Per il Concessionario
